



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. _____ del _____

OGGETTO: Approvazione Patto di integrità

DETERMINA NR.60 DEL 10/02/2025

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 10 della L.R. n. 10 del 10 luglio 2018 ed in particolare l'art. 10 di modifica l'art.19 della L.R. 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della Sicilia;
- la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 e s.m.i.;
- il D.A. n. 4/2024/GAB del 5-3-2024 con il quale è stato nominato il Dr. Salvatore Nicotra quale Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Enna, e del calatino di Caltagirone cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

PREMESSO che il Consorzio ASI di Caltagirone in liquidazione intende improntare la sua azione politico-amministrativa ai principi della trasparenza e della legalità, adottando strumenti aggiuntivi per la prevenzione della corruzione;

VISTI:

l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*

il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064/2019, che nella parte III al punto 1.9 prevede che *"Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto"* e i successivi aggiornamenti al 2022 e 2023.;

il PIAO 2025-2027, approvato con determina n. 12 del 31-1-2025 ed in particolare il punto 6.1.14 delle misure generali relativo ai “Patti di Integrità” che, in conformità a quanto previsto nel PNA 2019, prevede la predisposizione e l’adozione del “Patto di Integrità” da utilizzare per l’affidamento di commesse;

CONSIDERATO che per “Patto di Integrità” si intende l’impegno della stazione appaltante e dei concorrenti e dell’aggiudicatario a tenere un reciproco comportamento rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché un espresso e concreto impegno anticorruzione;

PRESO ATTO CHE:

Come previsto nel PNA 2019, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, co. 17, della l. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;

- L’AVCP nella determinazione n. 4/2012 aveva affermato la legittimità dell’inserimento di clausole contrattuali che impongono l’obbligo del rispetto dei protocolli di legalità/patti d’integrità. Nella determinazione si precisava che *«mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)»*;
- La previsione ha trovato riconoscimento normativo nell’articolo 1, co. 17, della l. 190/2012, laddove si dispone, in particolare, che: *«le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»*;
- La Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-425/14 ha affermato che la previsione dell’obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell’aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché tale obbligo incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, lo stesso non viola il principio di non discriminazione. La Corte ha specificato, tuttavia, che, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, una siffatta misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito;
- Inoltre, nelle Linee guida adottate dall’ANAC con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, è stato suggerito l’inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente. È stata evidenziata, altresì, l’opportunità di prevedere, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, sanzioni a carico dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti;

- Il PNA 2019 definisce patti e protocolli anticorruzione come segue: *“I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici”*;

- Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante impone ai concorrenti delle selezioni finalizzate ad affidare servizi, forniture e lavori;

- Il patto contiene un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti;

VISTO lo schema di patto di integrità

RITENUTO, a fronte delle precedenti considerazioni, di prendere atto ed approvare che in tutte le procedure di gara per l'appalto di lavori, forniture e servizi indette dal Consorzio ASI in Liquidazione venga richiesta ai concorrenti la sottoscrizione del “Patto di Integrità”, da redigersi secondo lo schema allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art.7 della L.R. n. 8/2012 ;

DELIBERA

- 1) le premesse si intendono qui riportate;
- 2) approvare l'allegato schema di “Patto di Integrità”, in esecuzione di quanto previsto al punto 6.1.14 - “Patti di integrità” nell'ambito delle misure generali di prevenzione della corruzione del PIAO 2025-2027;
- 3) prendere atto ed approvare che in tutte le procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Ente venga richiesta ai concorrenti la sottoscrizione del “Patto di Integrità”, da redigersi secondo lo schema allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
- 4) Trasmettere il presente atto all'ufficio regionale per la chiusura delle liquidazioni e all'ufficio vigilanza dell'Assessorato Regionale attività produttive;
- 5) Provvedere alla pubblicazione nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente del Sito dell'Ente;
- 6) provvedere alla pubblicazione della presente determina sul sito web sezione trasparenza dell'ente.

Il Commissario Liquidatore

Dr. Salvatore Nicotra

PATTO DI INTEGRITA'

Relativo all'affidamento
di.....

tra

CONSORZIO ASI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE

e

Denominazione Operatore Economico.....

Rappresentante Legale

Sede Legale

Cod. fisc./P. I.V.A.

PREMESSA

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che *“le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064/2019, che nella parte III al punto 1.9 prevede che *“Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”*; e i successivi aggiornamenti al 2022 e 2023

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62 e s.m.i con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO il PIAO 2025-2027 ed in particolare il punto 6.1.14 delle misure generali relativo ai “Patti di Integrità”, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione all'indirizzo web

www.asidiragusa.it

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).

Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro).

2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.

3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.

4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.

6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del d.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.

Articolo 2 (Obblighi dell'Impresa)

1. Il presente Patto di Integrità stabilisce la formale obbligazione del sottoscrittore che, ai fini dell'affidamento dell'appalto in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- a segnalare all'Amministrazione, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto;
- a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento;
- a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione;
- ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a

conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto.

2. Il legale rappresentante dell'impresa dichiara:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto per limitare la libera concorrenza e, comunque di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.
- ai fini dell'applicazione dell'art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà l'esclusione dalla procedura di affidamento, la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo
- l'insussistenza di conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e si impegna a comunicare eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere successivamente anche con riferimento al personale dell'Amministrazione preposto alla trattazione del procedimento.

Articolo 3

(Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e s.m.i ovvero nel Codice di comportamento.
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4

(Sanzioni applicabili)

1. Il legale rappresentante dell'Impresa prende atto e sin d'ora accetta che, nel caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di uno solo degli impegni assunti con la sottoscrizione del

presente patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate, previa contestazione scritta, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto.

2. In ogni caso l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione per i successivi tre anni.

Articolo 5

(Efficacia del patto d'integrità)

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e resteranno in vigore sino alla completa e regolare esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Articolo 6

(Autorità competente in caso di controversie)

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per Accettazione
Il Legale rappresentante

.....

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di cui agli artt. nn. 1- Ambito di applicazione e finalità-, 2 - Obblighi dell'impresa -, 4 - Sanzioni applicabili -, 5 - Efficacia del Patto d'Integrità -, 6 - Autorità competente in caso di controversie -.

Luogo e data

Il Legale rappresentante

.....